

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO I - Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari

Art. 4 Articolo 4

Fermo il disposto dell'articolo [1350](#), numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un dividendo se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario [[21 L.T.](#)].

Note

La necessità d'iscrivere la divisione nel libro fondiario è data dal rigido principio del predecessore tavolare (art. 21 R.D.). Anche nel sistema tavolare la divisione opera extra tavolarmente, ed è quindi sottratta al principio dell'iscrizione (art. 2 R.D.) che, in questo caso, ha efficacia dichiarativa.